COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XCVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 22 MARZO 1957

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **GOTELLI ANGELA**

INDI

DEL PRESIDENTE **RESTA**

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 1031

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e collocazione nei ruoli ordinari d'insegnanti inscritti nei ruoli speciali transitori. (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*). (2654) 1031

PRESIDENTE . . 1031, 1032, 1034, 1035, 1037, 1038, 1039

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . 1032, 1033, 1034, 1036, 1037, 1038, 1039

ROMANATO, *Relatore* . . 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1038

LOZZA . . 1032, 1033, 1035, 1036, 1038

FRANCESCHINI FRANCESCO 1033, 1034, 1035, 1037

PITZALIS . . . 1033, 1034, 1035

TITOMANLIO VITTORIA 1033

MARANGONE VITTORIO 1034

ERMINI . 1034, 1036

FERRERI 1034

BADALONI MARIA 1036, 1038

SCIORILLI BORRELLI . . . 1036

PERDONÀ 1038

La seduta comincia alle 9,40.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna il deputato Rumor sarà sostituito dal deputato Ferreri Pietro.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e collocazione nei ruoli ordinari di insegnanti inscritti nei ruoli speciali transitori. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (2654).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e collocazione nei ruoli ordinari di insegnanti inscritti nei ruoli speciali transitori », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 dicembre 1956.

All'ordine del giorno della nostra Commissione figura anche la proposta di legge di iniziativa del deputato Ferreri: « Passaggio nei ruoli ordinari degli insegnanti delle scuole secondarie dei ruoli speciali transitori, abilitati per esame ed idonei per titoli » (1768).

Come gli onorevoli colleghi ricordano, feci già presente che, poiché il disegno di legge è già stato approvato dal Senato, soltanto per memoria terremo presente anche la proposta di legge il cui articolo unico sarà considerato emendamento al disegno di legge.

Ricordo che nella precedente seduta la Commissione ha approvato l'articolo 3.

Do lettura dell'articolo 4:

« Con le stesse modalità e alle stesse condizioni previste nel precedente articolo sono conferite le cattedre di ruolo ordinario istituite nelle scuole d'istruzione artistica. All'esame speciale, che in tali scuole sostituisce l'esame-colloquio, possono partecipare i professori di ruolo speciale transitorio che abbiano compiuto favorevolmente il periodo di prova nel posto corrispondente alla cattedra cui aspirano e superato l'apposito esame previsto dal secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, ratificato, con modificazioni, con legge 24 dicembre 1951, n. 1634, nei casi in cui l'esame stesso è richiesto.

Ai fini della partecipazione all'anzidetto esame i professori di ruolo speciale transitorio di materie letterarie e scientifiche devono essere forniti del titolo di studio richiesto, per quanto riguarda i conservatori di musica e le scuole d'arte, per le cattedre corrispondenti nelle scuole di istruzione media e di avviamento professionale; per quanto riguarda i licei artistici e gli istituti d'arte, per le cattedre corrispondenti negli istituti di istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica ».

Comunico che il Governo ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo: « Gli insegnanti di ruolo speciale transitorio che occupano posti nelle accademie di belle arti, nei licei artistici, nei conservatori di musica e negli istituti e scuole d'arte per i quali non esistono corrispondenti cattedre di ruolo ordinario, sono iscritti in ruoli transitori ordinari istituiti in luogo dei posti soppressi ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si tratta di costituire stabilmente il ruolo transitorio ordinario, cosa alla quale non si è provveduto nel settore artistico. Per il resto, vengono applicate le norme che abbiamo approvato nell'articolo 3.

ROMANATO, *Relatore*. Mi pare che c'è contrasto con quanto approvato all'articolo 1. Per logica conseguenza noi dovremmo dire che gli insegnanti che occupano posti di ruolo transitorio passano *ad personam*, ma questo sarebbe stato un emendamento da apportare all'articolo 1.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Lozza ha presentato il seguente testo sostitutivo dell'articolo 4:

« Oltre ai posti soppressi ai sensi dell'articolo 1 della presente legge sono altresì soppressi i posti di ruolo speciale transitorio per i quali non sono previsti i corrispondenti posti di ruolo ordinario negli organici delle Accademie di belle arti, Licei artistici e Conservatori di musica oppure nelle singole piante organiche degli Istituti o scuole d'arte e in luogo di essi sono istituite altrettante cattedre di ruolo transitorio ordinario. Sono infine soppressi i posti di ruolo speciale transitorio istituiti anteriormente al 9 agosto 1954 presso le Scuole d'arte indicate nella legge 9 agosto 1954, n. 651, ed in luogo di essi sono istituite altrettante cattedre di ruolo transitorio ordinario di Scuola d'arte classificata di secondo grado.

Con le stesse modalità e alle stesse condizioni previste nel precedente articolo sono conferite le cattedre di ruolo ordinario e le cattedre di ruolo transitorio ordinario istituite nelle Scuole di istruzione artistica. I professori di ruolo speciale transitorio delle Accademie di belle arti, dei Licei artistici, degli Istituti e scuole d'arte che abbiano compiuto favorevolmente il periodo di prova nel posto corrispondente alla cattedra cui aspirano e superato l'apposito esame previsto dal secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, ratificato con modificazioni con legge 24 dicembre 1951, n. 1634, nei casi in cui l'esame stesso è richiesto, sono dispensati dall'esame-colloquio.

I professori di ruolo speciale transitorio di materie letterarie e scientifiche, per poter passare alle cattedre di ruolo ordinario e di ruolo transitorio ordinario, devono essere forniti del titolo di studio richiesto, per quanto riguarda i Conservatori di musica e le scuole d'arte, per le cattedre corrispondenti nelle scuole d'istruzione media e di avviamento professionale; per quanto riguarda i Licei artistici e gli Istituti d'arte, per le cattedre corrispondenti negli Istituti d'istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica ».

LOZZA. Secondo me la proposta del Sottosegretario viene a risolvere una situazione specifica delle scuole d'arte, che con la legge 9 agosto 1954, n. 651, sono diventate tutte di secondo grado, mentre si sono mantenuti i ruoli speciali transitori di primo grado.

ROMANATO, *Relatore*. Non esistono le cattedre di ruolo transitorio ordinario, esistono insegnanti di ruolo transitorio ordinario. In questo modo noi contrastiamo con quanto abbiamo approvato nell'articolo 1, perché qui facciamo scomparire le cattedre e innalziamo le persone in ruolo transitorio ordinario.

LOZZA. Resta il contrasto, ma eliminiamo la confusione esistente nelle scuole d'arte.

D'altra parte, come entità, si tratta di 98 persone che si trovano in ruolo speciale transitorio. Nel primo comma dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 4 da me presentato dico proprio questo: « Sono infine soppressi i posti di ruolo speciale transitorio istituiti anteriormente al 9 agosto 1954 presso le scuole d'arte indicate nella legge 9 agosto 1954, numero 651, e in luogo di essi sono istituite altrettante cattedre di ruolo transitorio ordinario di scuola d'arte classificata di secondo grado ». Tutte le scuole d'arte sono diventate di secondo grado, eppure abbiamo degli insegnanti di ruolo transitorio di scuole di primo grado che non esistono più.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Con l'articolo 1 abbiamo inteso convertire alcune cattedre di ruolo transitorio in cattedre di ruolo ordinario. Cioè, dall'articolo 1 si evince che restano i posti di ruolo transitorio. Quindi, in sostanza, mantenendo la normalità del ruolo transitorio – tranne l'eccezione che i posti corrispondenti passino in ruolo ordinario –, non vi è contradizione se successivamente diciamo che i professori (non i posti) di ruolo speciale transitorio diventano di ruolo ordinario per le scuole artistiche.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È un settore a parte e lo si regola a parte.

PITZALIS. L'obiezione è questa: è vero che questi professori passano al ruolo transitorio normale, ma le cattedre che essi ricoprono spariscono *ipso facto*, mentre noi desideriamo che esse rimangano o vengano trasformate in cattedre ordinarie. Facciamo sì un beneficio alle persone, ma procuriamo anche un danno ai fini dell'istituzione delle cattedre.

ROMANATO, *Relatore*. Il nostro primo problema era proprio questo, che non si perdesse nessuna cattedra. Ora abbiamo delle cattedre che scompaiono. Si salvano le persone, ma non si salvano le cattedre.

LOZZA. Solo il ruolo ordinario ha la persona legata alla cattedra; tutti i ruoli transitori sono legati alla persona e, a mano a mano che scompaiono le persone, scompare il posto.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Resterebbero le cattedre se si continuasse a far subentrare gli insegnanti, ciò che è definitivamente escluso. Praticamente la via di salvare la cattedra non ha senso, e, se noi approviamo il testo che io ho proposto, non ci poniamo in contradizione col testo dell'articolo 1, perché in tutte le leggi capita che ci siano norme di carattere generale che poi vanno ristrette nei riguardi di particolari settori. E qui il fatto è giustificato, in quanto ci occupiamo di un settore nei riguardi del quale l'istituto del ruolo transitorio ordinario non esisteva; in secondo luogo regoliamo la materia secondo un criterio di coordinamento generale con gli altri settori.

ROMANATO, *Relatore*. Vorrei chiarire che non è vero che le cattedre di ruolo speciale transitorio si esauriscono con lo scomparire degli insegnanti: i posti di ruolo speciale transitorio restano. Invece con l'emendamento proposto dal Governo noi le facciamo scomparire.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Quando i titolari delle cattedre di ruolo speciale transitorio sono promossi *ope legis* al ruolo transitorio ordinario, non è detto che spariscano le cattedre di ruolo transitorio. Tanto è vero che quando gli insegnanti di ruolo transitorio vanno in altre cattedre, il posto resta.

PITZALIS. Se è così, sono d'accordo; ma bisogna precisare il concetto.

ROMANATO, *Relatore*. Noi stiamo creando un ruolo soprannumerario. La preoccupazione che abbiamo è di allargare l'organico attuale, che è insufficiente al funzionamento della scuola. Fu già una conquista l'istituzione delle diecimila cattedre di ruolo speciale transitorio. Ora la nostra preoccupazione è di non perdere nessuna di queste cattedre. Quindi, dicevo, le cattedre che hanno un corrispettivo passano di ruolo ordinario, le altre, che non hanno corrispettivo, rimangono provvisoriamente di ruolo speciale transitorio in attesa di una revisione dell'organico della scuola media. E questo lo abbiamo detto nell'emendamento apportato all'articolo 1.

TITOMANLIO VITTORIA. L'articolo 1, all'ultimo comma, recita: « In luogo dei posti relativi ad insegnamenti per i quali è prevista la cattedra di ruolo organico, soppressi ai sensi del precedente comma, sono istituite altrettante cattedre di ruolo ordinario ».

Questo pregiudica ogni altra aggiunta. Dovremmo chiarire ulteriormente la cosa con un emendamento aggiuntivo.

LOZZA. Sarei del parere di lasciare le cose come sono. Pregherei il Sottosegretario di voler ritirare il suo emendamento, da parte mia rinunzio al primo comma della mia proposta di sostituzione dell'articolo 4.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. D'accordo. Non insisto sul mio emendamento.

LOZZA. Nel secondo comma del mio emendamento la parte importante è quella relativa alla dispensa dall'esame-colloquio. Si tratta di collegare questo articolo 4 all'emendamento

Titomanlio all'articolo 3. Noi abbiamo infatti dispensato da un esame speciale o da un esame-colloquio gli insegnanti dei Conservatori di musica; intendiamo ora dispensare dall'esame-colloquio o dall'esame speciale gli insegnanti delle scuole d'arte che chiedono di passare dal ruolo speciale transitorio al ruolo ordinario.

Per essere iscritti ai ruoli speciali transitori, gli insegnanti delle scuole d'arte hanno dovuto sottoporsi ad una speciale prova, cioè non hanon solo inviato i documenti con le votazioni, ma hanno dato prova della loro attività mediante disegni ecc., e poi sono stati chiamati ad illustrare le loro opere. Hanno, quindi, già sostenuto una prova speciale e, in base ad essa, sono stati ammessi nel ruolo transitorio, così come per gli insegnanti dei Conservatori di musica. Se noi non chiediamo la ripetizione della prova agli insegnanti dei Conservatori, è giusto che non dobbiamo chiederla agli insegnanti delle scuole d'arte.

Lo stato giuridico del personale insegnante dei Conservatori di musica e delle scuola di arte è già stato presentato. I concorsi sono regolati in modo diverso dalle scuole medie. Abbiamo già stabilito e affermato che, per gli insegnanti dei Conservatori, il passaggio dal ruolo transitorio al ruolo ordinario è un passaggio puro e semplice senza prove e oggi dobbiamo confermarlo per tutti gli altri istituti artistici. Così eviteremo di far ripetere una prova già fatta.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Accetto l'emendamento dell'onorevole Lozza.

MARANGONE VITTORIO. Tutto ciò che si fa per gli istituti artistici, qualunque cosa si aggiunga, è ben fatto. Perché? Perché gli organici delle accademie sono quelli di sessanta anni fa e si dà il caso che i posti in organico sono dodici, mentre gli insegnanti sono 94. Negli istituti e scuole d'arte, tra tecnici e pratici, vi è una tale gamma di voci che l'inclusione del principio dei sette decimi o dell'abilitazione – che non sono mai esistiti – o dell'esame-colloquio, che non avrebbe senso comune, diventerebbe un problema preoccupante, mentre accettando l'emendamento Lozza si fa qualche cosa di concreto a favore di questa categoria, purtroppo molto dimenticata.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Accetto, come ho già dichiarato, l'emendamento Lozza come primo comma dell'articolo 4, purché ci sia una precisazione inerente agli insegnamenti di materie artistiche.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Sarebbero i soli insegnanti di materie artistiche a passare in ruolo.

PITZALIS. Sono favorevolissimo alle scuole d'arte, però devo dire che questi concorsi sono per titoli e il fatto che un candidato sia chiamato ad esprimere il suo pensiero sulle proprie opere non cambia il concetto di concorso per titoli. Penso che, se agevoliamo questa categoria, rientreranno in discussione i cosiddetti idonei per titoli di cui alla proposta Ferreri.

ERMINI. Si potrebbero aggiungere, al secondo comma dell'emendamento dell'onorevole Lozza, le seguenti parole: « ad accezione di quelli che insegnano materie letterarie e scientifiche », subito dopo le parole. « speciale transitorio ».

ROMANATO, *Relatore*. Accetto l'emendamento aggiuntivo proposto.

FERRERI. La legge conterrebbe un principio asimmetrico, perché ci sono gruppi di materie che non sarebbero nel linguaggio corrente collocate né tra le materie letterarie né tra quelle scientifiche. Gli insegnanti di ragioneria sono insegnanti di materie letterarie o scientifiche? Nel linguaggio nostro si tratterebbe, nel caso, di materie tecniche e così dicasi delle materie più specializzate degli istituti professionali. Per cui l'asimmetria che verrebbe a crearsi, con questo articolo 4, rispetto a tutte le disposizioni precedentemente adottate, resta per le materie che non possono essere collocate né tra le letterarie né tra le scientifiche.

Qui il comma va riferito alle scuole d'arte, perché così è affermato, però – dico – è troppo facile rilevare un diverso trattamento di altri insegnanti di altre materie che fanno parte di istituti tecnici specializzati.

La norma generale sarebbe inutilmente severa, mentre c'è una certa forma di favore per questi delle scuole d'arte.

PRESIDENTE. Do lettura del secondo comma dell'emendamento dell'onorevole Lozza, che diventerebbe il primo dell'articolo 4:

« Con le stesse modalità e alle stesse condizioni previste nel precedente articolo sono conferite le cattedre di ruolo ordinario e le cattedre di ruolo transitorio ordinario istituite nelle scuole di istruzione artistica. I professori di ruolo speciale transitorio delle accademie di belle arti, dei licei artistici, degli istituti e scuole d'arte che abbiano compiuto favorevolmente il periodo di prova nel posto corrispondente alla cattedra a cui aspirano e superato l'apposito esame previsto dal se-

condo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, ratificato con modificazioni con legge 24 dicembre 1951, n. 1634, nei casi in cui l'esame stesso è richiesto, sono dispensati dall'esame-colloquio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la proposta verbale dell'onorevole Ermini di emendamento aggiuntivo al secondo comma dell'emendamento sostitutivo Lozza.

(*È approvato*).

LOZZA. Dichiaro di non insistere sul terzo comma del mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 nel complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

« I professori di ruolo speciale transitorio che occupano posti per i quali non è prevista, ai sensi del secondo comma del precedente articolo 1, l'istituzione di cattedre di ruolo ordinario o che non possono essere iscritti nel ruolo transitorio ordinario, possono partecipare all'esame-colloquio di cui all'articolo 3 della presente legge per passare, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla annessa tabella, in cattedre di ruolo ordinario esistenti in altri tipi di scuola. Sono dispensati dall'esame-colloquio i professori che si trovino nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 3 della presente legge ».

Comunico che il Governo propone il seguente nuovo testo:

« I professori di ruolo speciale transitorio che occupano posti relativi ad insegnamenti per i quali è prevista, ai sensi del secondo comma del precedente articolo 1, l'istituzione di cattedre di ruolo ordinario o non esiste il corrispondente ruolo transitorio ordinario, possono partecipare all'esame-colloquio di cui all'articolo 3 della presente legge per passare, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla annessa tabella, in cattedre di ruolo ordinario o a posti di ruolo transitorio ordinario esistenti in altri tipi di scuola.

Sono dispensati dall'esame-colloquio i professori di ruolo speciale transitorio che, per la cattedra o per il posto di ruolo transitorio ordinario cui chiedono di passare, si trovino nelle condizioni previste dalle lettere *a*), *b*) e *c*) del terzo comma del precedente articolo 3 ».

ROMANATO, *Relatore*. La espressione « passare, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla annessa tabella », non può essere accettata dopo l'approvazione dell'articolo 1. La tabella viene soppressa con l'approvazione dell'emendamento all'articolo 1. Mi pare quindi che tutto l'articolo si possa sopprimere.

PITZALIS. La fattispecie è diversa e si tratta, in fondo, di una nuova agevolazione. Non si esclude che professori del ruolo transitorio posseggano i requisiti per partecipare all'esame-colloquio per un'altra cattedra.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 nel nuovo testo proposto dal Governo, di cui ho testé dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura.

« I professori di ruolo speciale transitorio che abbiano superato l'esame-colloquio, oppure l'esame speciale di cui all'articolo 4, sono collocati nel ruolo ordinario, oppure nel ruolo transitorio ordinario, a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data del decreto ministeriale di approvazione dei risultati degli esami, e quelli che sono dispensati dagli esami, a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data dell'entrata in vigore della preseente legge.

I professori di cui al precedente comma sono dispensati dal periodo di prova, e ai medesimi, ai fini del trattamento economico e della successiva carriera, viene attribuita una anzianità di due anni di servizio.

La stessa anzianità di cui al precedente comma è attribuita, ai fini del trattamento economico e della successiva carriera, agli insegnanti di ruolo speciale transitorio vincitori dei concorsi ordinari banditi con decreto ministeriale 22 maggio 1953. Tale anzianità verrà concessa all'atto della nomina nel ruolo ordinario se non vi è stato cambiamento di cattedra, al termine del periodo di prova se vi è stato cambiamento di cattedra. Detti insegnanti conservano in ogni caso, a titolo di assegno personale riassorbibile con i successivi aumenti, l'eventuale eccedenza di stipendio di cui fruivano nel ruolo speciale transitorio ».

FRANCESCHINI FRANCESCO. Propongo che, al primo comma, siano soppresse le parole: « oppure l'esame speciale di cui all'articolo 4 ».

ROMANATO, *Relatore*. Presenta il seguente emendamento anche a nome dei depu-

tati Franceschini Francesco, D'Este Ida, Marzano, Savio Emanuela e Perdonà:

« *Sostituire il secondo comma con il seguente:*

« I professori passati al ruolo ordinario sono dispensati dal periodo di prova, e ai medesimi, ai fini del trattamento economico e della successiva carriera, viene attribuita la anzianità a decorrere dalla data della loro assunzione in ruolo speciale transitorio ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Volevo far osservare che, quando avviene il passaggio da un ruolo all'altro dei ruoli ordinari, normalmente viene abbreviato di un anno il periodo di prova. Ora, praticamente, in questo caso, vengono dati gli stessi vantaggi concessi a chi proviene da un ruolo normale. Mi sembra eccessivo che ai professori che passano dal ruolo transitorio al ruolo normale, si dia una anzianità maggiore, a parte il fatto che questo riconoscimento di una maggiore anzianità comporta un riesame da parte della Commissione finanze e tesoro.

ROMANATO, *Relatore.* Vorrei chiarire l'emendamento da me presentato e del quale ho dato lettura.

Occorre rifarsi alla legge istitutiva del ruolo speciale transitorio. Un insegnante, quando vi si è immesso, ha visto ricostruita la sua carriera tenendo conto di tutto il servizio pre-ruolo, tanto è vero che molti insegnanti dei ruoli transitori sono già « scattati » o comunque sono al massimo della carriera prevista dalla legge istitutiva del ruolo speciale.

Con il mio emendamento la loro anzianità viene a datare dal giorno in cui sono stati immessi nel ruolo transitorio.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* L'anzianità ricostruita serve ai fini della pensione; si fa loro un regalo concedendo due anni. Questa è la sostanza.

ERMINI. Pensione e carriera sono due cose distinte.

ROMANATO, *Relatore.* Quando un professore di ruolo ordinario *B* passa al ruolo *A*, si ricostruisce la sua carriera come fosse tutta di ruolo *A*. Con l'emendamento proposto viene tolta la carriera ricostruita che valeva per la pensione e per lo stato giuridico e la si fa iniziare dal giorno in cui il professore è stato immesso in ruolo speciale transitorio, cioè dal 1° ottobre 1951.

LOZZA. D'altra parte, una sentenza del Consiglio di Stato conferma l'interpretazione estensiva della legge che risale al 1923. Ora è vero che l'emendamento Romanato fa iniziare la carriera in ruolo ordinario dalla entrata nel ruolo transitorio, però cancella i beneficî già acquisiti, tanto è vero che in un articolo successivo è detto che quei beneficî che sono perduti da coloro che entrano in ruolo ordinario, restano per coloro che non riescono a passare nel detto ruolo ordinario o non vogliono passarvi. Noi così provvediamo anche per coloro che non vorranno passare nel ruolo ordinario o non saranno capaci di passarvi.

A me sembra che l'emendamento Romanato sia semplice e rimandi alla regolamentazione generale. E questo è importante, non solo, ma all'effetto pratico non si dà di più di quello che sia disposto a concedere l'onorevole rappresentante del Governo in quanto, ciò che il Governo è disposto a concedere, cioè i due anni, lo si doveva concedere lo scorso anno, ma, oggi, debbono essere concessi tre anni, dato che, in fondo, veniva fatto il calcolo del periodo di ingresso nel ruolo transitorio. In questo modo non vengono fatte questioni particolari e si tiene conto anche della sentenza emanata dal Consiglio di Stato.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Ciò comporta un onere maggiore.

BADALONI MARIA. A me pare che l'emendamento Romanato ponga i professori nelle stesse condizioni in cui sono stati posti i maestri, che hanno visto riconosciuto il servizio di ruolo dall'entrata nel ruolo speciale transitorio. Ritengo che, entrando nel ruolo ordinario con l'anzianità del ruolo transitorio, si abbia per i professori una giusta equiparazione e non ci sia una maggiore spesa.

SCIORILLI BORRELLI. Do lettura del seguente emendamento proposto da me e dagli onorevoli Lozza e Natta:

« *Al secondo comma ed alla prima parte del terzo comma sostituire il seguente:*

« I professori di cui al precedente comma completano nel ruolo ordinario il periodo di prova, ove non l'abbiano già favorevolmente compiuto nei ruoli transitori. Coloro che hanno compiuto già il periodo di prova avranno diritto, all'atto della nomina nel ruolo ordinario, al trattamento economico previsto per il ruolo relativo alla cattedra occupata, a partire dal coefficiente successivo a quello di straordinario ».

Volevo intanto aggiungere che, per quanto riguarda la ricostruzione di carriera, vi è una

norma generale, quella del 1923, alla quale la nostra legislazione successiva, in generale, si è attenuta e, quando nella interpretazione del Ministero vi sono state discrepanze, una serie di sentenze ha ristabilito la norma fondamentale. L'emendamento del collega Romanato e quello mio si richiamano a due leggi precedenti molto chiare: l'emendamento Romanato alla legge del 1954 riguardante il passaggio dei maestri dal ruolo transitorio ai ruoli ordinari e l'emendamento da me presentato è la trasposizione dell'articolo aggiunto alla legge del maggio 1956 riguardante gli idonei.

A me sembrerebbe assai strano che la nostra Commissione, che ha legiferato in un determinato modo e con analogo indirizzo per i maestri e per gli idonei, tenga, oggi, conto di un altro elemento.

L'emendamento da me ed altri presentato mi sembra sia più aggiornato che non l'emendamento Romanato, perché, con la legge-delega, tiene conto dei coefficienti.

Dichiaro però che siamo disposti a rinunziare all'emendamento da noi presentato e che concordiamo con la sostanza dell'emendamento Romanato.

PRESIDENTE. Ritengo che le osservazioni fatte dall'onorevole Lozza siano le più decisive. Il periodo di prova è di tre anni: quindi, concedendo il superamento del periodo di prova, già vengono concessi tre anni. Si parla, poi, di un periodo di due anni. Praticamente la formula prospettata dall'onorevole Romanato è la formula dei due anni, in quanto la differenza consiste solo nell'anno attualmente in corso. Adottando la formula Romanato, concediamo il terzo anno a cui accennava l'onorevole Lozza; se l'*iter* di questa legge dovesse durare altri otto mesi, andremmo, allora, logicamente, al quarto anno. Quindi la interpretazione della formula Romanato è oggi questa: tre anni di periodo di prova più i tre anni, compreso l'anno in corso, che praticamente è quanto viene concesso dalla immissione in ruolo transitorio e precisamente dal 1951.

Debbo anche far osservare che non tutti sono stati nominati nel 1951; vi sono anche nomine del 1954-55. Quindi ad alcuni la formula Romanato concede di meno, in quanto, con la formula non emendata, chi fosse entrato nel 1954, avrebbe tutto il periodo di prova più due anni; con la formula Romanato avrebbe solo dalla entrata in ruolo transitorio. Non si ha, quindi, una maggiore spesa, ma, forse, una spesa minore. La formula Romanato non è vero che sia favorevole a tutti; giova ad alcuni, nuoce ad altri.

La discussione verte sul terzo anno al quale accennava l'onorevole Lozza, cioè l'anno scolastico 1956-57.

Concludendo, ritengo che la formula Romanato sia in armonia con quanto già disposto per i maestri; non è quindi giusto usare due pesi e due misure. Non dobbiamo regalare nulla; diamo gli anni che sono stati trascorsi nel ruolo speciale transitorio e questa ritengo sia la formula ortodossa, la formula che meno si presta ad equivoci e soprattutto meno a « carità ».

FRANCESCHINI FRANCESCO. Occorre osservare che l'ultimo periodo del comma ultimo dell'articolo 6 dice che detti insegnanti conservano, in ogni caso, a titolo di assegno personale riassorbibile con i successivi aumenti, l'eventuale eccedenza di stipendio di cui fruivano nel ruolo speciale transitorio. Ciò, come è facile comprendere, comporta delle complicazioni contabili, che vengono invece evitate, in quanto, riconoscendo l'anzianità dall'ingresso nei ruoli, non si hanno eccedenze.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non posso dichiararmi completamente tranquillo per quanto riguarda la questione finanziaria, soprattutto perché questa legge dovrà ritornare al Senato dove subirà, sotto questo aspetto, un vaglio. Il Governo, comunque, si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, al primo comma, il mantenimento delle parole: « oppure l'esame speciale di cui all'articolo 4 », avendone il deputato Franceschini chiesta la soppressione.

(*Non è approvato*).

Il primo comma resta pertanto così formulato:

« I professori di ruolo speciale transitorio che abbiano superato l'esame-colloquio, sono collocati nel ruolo ordinario, a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data del decreto ministeriale di approvazione dei risultati degli esami, e quelli che sono dispensati dagli esami, a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data dell'entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Romanato ed altri, al quale si sono associati anche

gli onorevoli Sciorilli Borrelli, Lozza e Natta, sostitutivo del secondo comma.

(*È approvato*).

LOZZA. Per quanto riguarda il terzo comma, vorrei far osservare che, in tutti questi anni, vi sono stati non soltanto i concorsi banditi con decreto ministeriale 22 maggio 1953, ma anche i concorsi banditi nel 1951, i cui vincitori sono entrati in servizio il 1° ottobre 1954.

I vincitori del concorso bandito il 22 maggio 1953 sono entrati in servizio il 1° ottobre 1956. Alcuni dei vincitori di concorsi erano nei ruoli transitori. Cosa è avvenuto ? Che dei ruoli speciali transitori non se ne è fatto più nulla ed i vincitori hanno dovuto ricominciare da capo la carriera, perché il periodo trascorso è valutato solo ai fini della pensione.

Il terzo comma dell'articolo 6 giustamente riconosce il diritto di anzianità a quei professori che hanno vinto il concorso bandito il 22 maggio 1953; ignora però che vi sono alcuni che hanno vinto il concorso bandito nel 1951. Propongo quindi che venga effettuata l'aggiunta relativa.

PRESIDENTE. Ritengo sia opportuno in questo caso una dizione generica, come ad esempio: « coloro che hanno vinto i concorsi di ruolo ordinario », senza fissare la data del bando di concorso. Si rischierebbe, altrimenti, di danneggiare qualcuno.

Proporrei, anzi, la formula: « vincitori di concorsi ordinari », omettendo quindi le parole « banditi con decreto ministeriale 22 maggio 1953 ».

LOZZA. Approvo.

ROMANATO, *Relatore*. Faccio osservare che quando si è bandito il concorso del 1951 tutti i vincitori dei concorsi banditi precedentemente erano stati nominati.

PERDONA. Quanto proposto sarebbe in contrasto con l'articolo 8.

PRESIDENTE. Nell'articolo 8 si tratta del passaggio dei professori di ruolo speciale transitorio provenienti dai ruoli ordinari. In questo caso invece si tratta dell'opposto, del passaggio cioè dal ruolo transitorio al ruolo ordinario.

Facevo presente la possibilità, in linea generale, di creare equivoci citando i concorsi.

LOZZA. Concordo con l'onorevole Presidente.

BADALONI MARIA. Vi sono i concorsi a esaurimento.

PRESIDENTE. Propongo di usare una formula generale che non cristallizzi la situazione.

PERDONA. Per quali motivi il Governo ha precisato il concorso bandito il 22 maggio 1953 ?

LOZZA. Si pensava che, dopo l'entrata nel ruolo transitorio, fosse stato bandito unicamente il concorso citato. Invece ci sono i vincitori di altri concorsi e vi sono dei casi particolari.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Propongo di aggiungere dopo le parole: « 22 maggio 1953 », le parole. « e successivi ».

PERDONA Semmai occorrerebbe mutare indicando il bando di concorso del 1951, e aggiungere le parole « e successivi ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Propongo il seguente emendamento sostitutivo:

« *Sostituire alle parole*: vincitori dei concorsi ordinari banditi con decreto ministeriale 22 maggio 1953, *le parole*: vincitori di concorsi ordinari espletati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole rappresentante del Governo.

(*È approvato*).

Do lettura del terzo comma dell'articolo 6 così modificato:

« La stessa anzianità di cui al precedente comma è attribuita, ai fini del trattamento economico e della successiva carriera, agli insegnanti di ruolo speciale transitorio vincitori di concorsi ordinari espletati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Tale anzianità verrà concessa all'atto della nomina nel ruolo ordinario se non vi è stato cambiamento di cattedra; al termine del periodo di prova se vi è stato cambiamento di cattedra. Detti insegnanti conservano in ogni caso, a titolo di assegno personale riassorbibile con i successivi aumenti, l'eventuale eccedenza di stipendio di cui fruivano nel ruolo speciale transitorio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7, del quale do lettura:

« I professori di ruolo speciale transitorio che passano alle cattedre di ruolo ordinario

istituite ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della presente legge e quelli che vengono iscritti nei ruoli transitori ordinari, continuano a prestare servizio nel posto che occupano come insegnanti di ruolo speciale transitorio. Potranno in seguito essere trasferiti in altri posti o in altre sedi secondo le le norme vigenti per i ruoli ordinari e per i ruoli transitori ordinari.

I professori di ruolo speciale transitorio, a cui si riferisce l'articolo 5 della presente legge, restano nel posto che occupano soltanto finché non siano disponibili le cattedre di ruolo ordinario alle quali hanno ottenuto il passaggio; al fine del loro graduale collocamento in queste ultime viene redatta una graduatoria di merito sulla base dell'esito dell'esame da loro sostenuto o di quello in conseguenza del quale sono stati dispensati dall'esame stesso. A parità di punteggio i mutilati e gli invalidi di guerra avranno la precedenza ».

Non essendovi emendamenti, pongo in votazione il primo comma.

(*È approvato*).

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Vorrei proporre un emendamento al secondo comma dell'articolo in esame. Non ritengo né necessaria, né opportuna la costituzione di una graduatoria macchinosa, quando si dia a tutti gli insegnanti la garanzia necessaria che essi resteranno al loro posto. Do lettura dell'emendamento sostitutivo dell'intero secondo comma dell'articolo in esame:

« I professori di cui al precedente comma, passati, ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, a cattedre di ruolo ordinario o di ruolo transitorio ordinario, continuano a prestare servizio nel posto occupato fino a quando non siano disponibili le cattedre stesse, eccezion fatta per i professori di ruolo speciale transitorio delle classi di collegamento nei licei scientifici e negli istituti magistrali e delle prime classi degli istituti tecnici, per i quali la permanenza nel posto si protrarrà fino a quando non saranno indetti concorsi per le cattedre che potranno essere eventualmente istituite in tali classi ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 7 di cui l'onorevole rappresentante del Governo ha dato testé lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 8:

« Ai professori di ruolo speciale transitorio provenienti, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, dal ruolo ordinario, che abbiano superato l'esame previsto dai precedenti articoli 3 e 4 si applicano, a tutti gli effetti, le norme sui passaggi di ruolo dei professori appartenenti ai ruoli ordinari ».

L'onorevole rappresentante del Governo propone il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« Ai professori di ruolo speciale transitorio provenienti, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, dai ruoli ordinari, che abbiano superato l'esame previsto dai precedenti articoli 3 e 4, viene riconosciuta l'anzianità di servizio maturata a decorrere dalla data della loro nomina nei ruoli speciali transitori, eccezion fatta per coloro che, già ordinari per cattedre di ruolo *A*, passino, per aver superato il detto esame o per effetto della legge 23 maggio 1956, n. 505, ad altra cattedra pure di ruolo A, ai quali viene riconosciuta invece l'anzianità maturata a decorrere dalla data di nomina nel ruolo ordinario di provenienza ».

Pongo in votazione l'emendamento del Governo sostitutivo dell'intero articolo 8.

(*È approvato*).

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI